

**COMUNE DI GALEATA**  
Provincia di Forlì - Cesena

**REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE**

**Disciplina per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e del trattamento economico accessorio del personale coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione tributaria.**

**(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)**

**APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 73 DEL 17/12/2025**

**INDICE**

**Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

**Articolo 2 – Costituzione del fondo**

**Articolo 3 – Quantificazione e ripartizione del fondo**

**Articolo 4 – Modalità di erogazione del compenso**

**Articolo 5 – Contabilizzazione degli incentivi nel fondo delle risorse decentrate**

**Articolo 6 – Rapporti con altri servizi comunali**

**Articolo 7 – Entrata in vigore**

## **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione del Settore Finanziario.

## **Art. 2 Costituzione del Fondo**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. La costituzione del fondo è condizionata dall'approvazione del bilancio di previsione ed al rendiconto entro i termini di legge stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai diversi termini, prorogati con legge o decreto del ministero dell'interno, (Corte dei Conti-sezione delle autonomie deliberazione n.19/2021).

3. Il Fondo è costituito dal maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, per le seguenti fonti di entrata:

a. le riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica degli atti di accertamento stessi e le insinuazioni al passivo fallimentare, anche col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;

b. le riscossioni connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

4. Il fondo è destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale; il beneficio non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

## **Art. 3 Quantificazione e ripartizione del fondo**

1. L'ammontare del fondo incentivante è pari al 5% del maggior gettito IMU, TARI e partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, accertato e riscosso a qualsiasi titolo, e sarà utilizzato limitatamente all'anno di riferimento. Nel caso in cui l'importo non verrà interamente distribuito, il residuo non potrà essere traslato all'anno successivo.

2. Il fondo viene ripartito nelle seguenti misure:

a) 5% da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi;

b) 95% da destinare al trattamento accessorio del personale impiegato nell'attività, compreso il funzionario responsabile del tributo.

3. In sede di predisposizione del Bilancio di Previsione la Giunta Comunale può stabilire di adottare percentuali diverse rispetto a quelle sopra indicate in funzione delle concrete condizioni delle dotazioni strumentali dell'Ente.

4. L'ammontare della quota destinata al trattamento accessorio del personale, compreso il responsabile del tributo, è ripartita nel modo seguente:

- Funzionario Responsabile ufficio tributi: 45%;

- Personale dell'ufficio tributi: 50%;

- Altro personale, individuato con determina del Responsabile ufficio tributi o suo sostituto: 5%.

#### **Art. 4 Modalità di erogazione del compenso**

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato con le modalità di cui all'art. 3.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compreso l'incaricato di posizione organizzativa, non può superare il limite di cui all'art. 1 comma 1091 della L. n. 145/2018.

4. L'eventuale quota eccedente il limite di cui al comma 3 viene ripartita tra gli altri soggetti indicati all'art. 3 comma 4, così come nel caso non siano presenti alcune delle figure previste nel medesimo comma.

5. Eventuali quote del fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

6. La liquidazione del compenso incentivante sarà effettuata successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario di riferimento, mediante determinazione del responsabile dell'ufficio tributi o suo sostituto.

#### **Art. 5 Contabilizzazione degli incentivi nel fondo delle risorse decentrate**

1. Le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 1 comma 1091 della legge 145/2018 (Manovra di bilancio 2019) confluiscono nel fondo ex art. 67 c. 3 lett. c) del CCNL 21/05/2018, da utilizzare secondo la disciplina dell'art. 68 comma 2 lett. b) del medesimo CCNL.

2. Tali risorse, seppur appostate in capitolo di bilancio distinto dal fondo, devono essere inserite tra le risorse variabili.

3. Tali risorse, tuttavia, sono escluse dal limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come stabilito dall'art. 1 comma 1091 della legge 145/2018 (Manovra di bilancio 2019)

## **Art. 6 Rapporti con altri servizi comunali**

1. Eventuali richieste di informazioni o di documentazione ad altri Servizi Comunali, utili allo svolgimento dell'attività di recupero evasione, sono da considerarsi come regolari scambi di dati tra Servizi diversi e non costituiscono partecipazione alle attività di accertamento e recupero evasione.

## **Art. 7 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.2025 e viene applicato a decorrere dalle riscossioni di cui all'attività di controllo IMU, TARI e partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, certificate dal rendiconto della gestione dell'anno 2024.